

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **131/1994** (ECLI:IT:COST:1994:131)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **MIRABELLI**

Camera di Consiglio del **09/03/1994**; Decisione del **24/03/1994**

Deposito del **07/04/1994**; Pubblicazione in G. U. **13/04/1994**

Norme impugnate:

Massime: **20636**

Atti decisi:

N. 131

ORDINANZA 24 MARZO-7 APRILE 1994

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore), in relazione all'art. 2, quarto comma, della stessa legge, promosso con ordinanza emessa il 22 luglio 1993 dal Pretore di Ascoli Piceno, sezione distaccata di San Benedetto del Tronto, nel procedimento civile vertente tra Mario Priori, da un lato, e Rita Sergiacomi e Dino Malizia, dall'altro, iscritta al n. 606 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1994 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile promosso da Mario Priori nei confronti di Rita Sergiacomi e Dino Malizia, avente ad oggetto la richiesta di pagamento della provvigione per l'attività di mediazione relativa alla conclusione di una vendita immobiliare, il Pretore di Ascoli Piceno, sezione distaccata di San Benedetto del Tronto, con ordinanza emessa il 22 luglio 1993, accogliendo un'istanza dell'attore, ha sollevato, in riferimento agli artt. 4, 35 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore), in relazione all'art. 2, quarto comma, della stessa legge, nella parte in cui, prevedendo l'obbligo di iscrizione nei ruoli degli agenti di affari in mediazione anche per chi svolge in modo occasionale o discontinuo attività per la conclusione di affari relativi ad immobili od aziende avendo ricevuto un mandato a titolo oneroso, attribuisce soltanto a coloro che sono iscritti nei ruoli il diritto alla provvigione;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha depositato atto di intervento riservandosi di esporre successivamente i motivi.

Considerato che l'ordinanza di rimessione non esamina i presupposti necessari per l'applicazione delle norme denunciate e non chiarisce, tra l'altro, se risulta essere stato conferito un mandato a titolo oneroso per lo svolgimento di attività volta alla conclusione della vendita;

che, essendo pertanto carente la motivazione sulla rilevanza, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore), in relazione all'art. 2, quarto comma, della stessa legge, sollevata, in riferimento agli artt. 4, 35 e 41 della Costituzione, dal Pretore di Ascoli Piceno, sezione distaccata di San Benedetto del Tronto, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 24 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.